



T.S.O.


GUIDA MOLTO PRATICA
ALL'AUTODIFESA

T.S.O.


TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

GUIDA MOLTO PRATICA ALL'AUTODIFESA

COSA PUÒ FARE CHI È DENTRO
COSA PUÒ FARE CHI È FUORI



Individua alleate/i e persone di cui ti fidi fuori, mettiti in comunicazione con loro. E' molto importante che tu non rimanga sola/o.



Preservati! Per quanto sia un momento difficile, è importante tenere duro e non lasciarsi abbattere!

Conosci i tuoi diritti formali e rivendicali se necessario!

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

Il T.S.O. è un provvedimento sanitario di carattere eccezionale che limita la libertà personale di chi vi è soggetto ed è regolato da una precisa normativa che ne definisce i limiti, gli ambiti di applicazione, le procedure e le possibilità di tutela e di difesa dei cittadini. La legge di riferimento è la 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, precisamente l'articolo 33, 34 e 35.

Ricorda che:

Hai diritto di comunicare con chi ritieni opportuno e di ricevere visite nell'orario stabilito dalla struttura ospedaliera.

Hai il diritto di conoscere le terapie che ti vengono somministrate.

Hai il diritto di conoscere i nomi e la qualifica degli operatori del reparto (essi devono indossare cartellini di riconoscimento)

Hai il diritto di dettare nella tua cartella clinica ogni informazione riguardante il tuo stato di salute e i trattamenti che ricevi.

Anche se sei sottoposto a T.S.O. nessuna contenzione fisica e meccanica può esserti applicata, se non in via eccezionale, per il tempo strettamente necessario alla somministrazione della terapia e in accordo alle linee guida dell'Ospedale. Gli atti di contenzione di natura punitiva sono reati penalmente perseguibili.

Hai il diritto di presentare ricorso avverso al T.S.O. al Sindaco che lo ha disposto. Questo ricorso può essere proposto anche da chi ne ha interesse (familiari, amici, associazioni ecc..). Per ridurre i tempi conviene inviarne copia al Giudice Tutelare, specie se il ricorso parte entro le prime 48 ore dal ricovero (quando presumibilmente lo stesso non ha ancora convalidato il provvedimento).

Hai il diritto di avanzare richiesta di revoca al Tribunale, chiedendo la sospensione immediata del TSO e delegando, se vuoi, una persona di fiducia a rappresentarti al processo.

COME FUNZIONA LA PROCEDURA DEL T.S.O.?

Il trattamento sanitario obbligatorio ha durata di 7 giorni e per essere disposto necessita di una serie di passaggi stabiliti per legge.

Esso deve essere disposto dal Sindaco del Comune di residenza su proposta di un medico e convalidato da uno psichiatra operante nella struttura pubblica.

Dopo aver firmato la richiesta di T.S.O. il Sindaco deve inviare il provvedimento e le certificazioni mediche al Giudice Tutelare operante sul territorio.

Il giudice, che ha un compito di vigilanza sui trattamenti può entro 48 ore convalidare o meno il provvedimento.

Lo stesso procedimento deve essere seguito nel caso in cui il T.S.O. venga rinnovato.

IL T.S.O. PUÒ ESSERE ESEGUITO SOLO SE SUSSTISTONO QUESTE TRE CONDIZIONI:

1. L'individuo presenta alterazioni psichiche tali da necessitare interventi terapeutici urgenti;
2. L'individuo rifiuta gli interventi terapeutici;
3. L'individuo non può essere assistito in altro modo rispetto al ricovero ospedaliero.

Quanto al contenuto, un T. S.O. può essere revocato se mancano le 3 condizioni che lo giustificano. Poiché è molto difficile appellarsi alla mancanza dello stato di urgenza o di necessità definito dall'arbitrio dello psichiatra di turno, è più funzionale far riferimento alle altre 2 condizioni. Se non vi sono omissioni e il T.S.O. risulta legale, è opportuno perciò dimostrare che il trattamento può avvenire in luogo diverso rispetto all'ospedale oppure accettare le cure che vengono somministrate. In tali casi 2 delle condizioni decadono. A questo punto si può chiedere la revoca del T.S.O. al Sindaco e al Giudice Tutelare, a cui può essere allegata un'autocertificazione in cui si dichiara l'accettazione della terapia.

Di fronte alla presentazione di un provvedimento di T.S.O. abbiamo diritto a chiedere la NOTIFICA del Sindaco relativa al provvedimento stesso. In mancanza o in attesa di tale notifica, che deve pervenire entro 48 ore, nessuno può obbligarci a ricoverarci o a seguire terapie, a meno che non abbiamo violato norme penali o che lo psichiatra abbia invocato lo stato di necessità regolato dall'articolo 54 del Codice Penale.

Potrebbe mancare a questo punto la notifica da parte del Giudice Tutelare che deve pervenire entro le 48 ore successive alla richiesta del Sindaco. Se la convalida del giudice non avviene entro questo lasso di tempo il provvedimento decade. Ciò significa che abbiamo tutto il diritto, ai sensi di legge, di lasciare la struttura ospedaliera in cui ci avevano rinchiuso.

In molti casi accade che i medici che firmano il provvedimento non abbiano mai né visto né visitato il paziente. Il ricovero risulta illegale e dunque il T.S.O. è invalidato. In questi casi, inoltre, i medici possono essere denunciati per falso in atto pubblico.

Il T.S.O. decade anche qualora o i medici o il Sindaco o il Giudice Tutelare, nei loro documenti abbiano

omesso di specificare le motivazioni che hanno reso necessario il ricorso al ricovero coatto.

Se il provvedimento di T.S.O. è disposto dal Sindaco di un Comune diverso da quello di residenza, ne va data comunicazione al Sindaco di quest'ultimo Comune. Se il provvedimento è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero degli Interni e al consolato competente, tramite il prefetto.

RICAPITOLANDO

T.S.O. CHE COSA E'?

Ricovero psichiatrico coatto (contro la nostra volontà).

CHI LO DISPONE?

Il Sindaco del Comune di residenza o presso cui ci si trova.

CHI LO PROPONE?

Un medico (non importa se psichiatra o meno, appartenente alla struttura pubblica o privato).

CHI LO CONVALIDA?

Un medico operante nella struttura Sanitaria pubblica (spesso l'Ufficiale Sanitario).

QUANDO PUO' ESSERE FATTO?

Quando i due medici di cui sopra dichiarano che la persona è affetta da alterazioni psichiche tali da doversi attivare urgenti interventi terapeutici; che la stessa rifiuta tali interventi; che non esistono alternative extraospedaliere al ricovero.

CHI VIGILA?

Il Giudice Tutelare competente nel territorio del Comune che ha disposto il TSO (generalmente operante presso le preture). A lui il Sindaco deve inviare, entro 48 ore dalla firma, il provvedimento corredato dalle certificazioni mediche. Il Giudice Tutelare assunte le informazioni del caso può convalidare o non convalidare il ricovero.

DOVE PUO ESSERE EFFETTUATO IL RICOVERO?

Solo presso i reparti psichiatrici istituiti presso gli ospedali civili (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura - S.P.D.C.)

QUANTO DURA?

7 giorni rinnovabili con provvedimento del Sindaco su proposta del Primario del reparto psichiatrico.

CHI VIGILA SUL RINNOVO DEL TSO?

Il Giudice Tutelare. A lui Sindaco manda il provvedimento di proroga del TSO per la convalida.

CHE DIRITTI ABBIAMO?

- ❖ Abbiamo diritto alla notifica del provvedimento di T.S.O.. In assenza di questa notifica nessuno può obbligarci a seguirlo o ad assumere terapie (esclusi i casi di comportamenti penalmente rilevanti e i casi in cui si ravvisano gli estremi dello "stato di necessità");
- ❖ Abbiamo diritto di presentare ricorso avverso al T.S.O. al Sindaco che lo ha disposto. Questo ricorso può essere proposto anche da chi ne ha interesse (familiari, amici, associazioni...). Per ridurre i tempi conviene inviarne copia al Giudice Tutelare, specie se il ricorso parte entro le prime 48 ore dal ricovero (quando presumibilmente lo stesso non ha ancora convalidato il provvedimento);

- ❖ Abbiamo diritto di avanzare richiesta di revoca al Tribunale, chiedendo la sospensione immediata del T.S.O. e delegando, se vogliamo, una persona di nostra fiducia a rappresentarci al processo;
- ❖ Abbiamo diritto di scegliere, ove possibile, il reparto presso cui essere ricoverati;
- ❖ Abbiamo diritto di conoscere le terapie che ci vengono somministrate e di poter scegliere fra una serie di alternative;
- ❖ Abbiamo diritto di comunicare con chi riteniamo opportuno e di ricevere visite nell'orario stabilito dalla struttura ospedaliera.
- ❖ Anche se sottoposti a T.S.O. nessuna contenzione fisica può esserci applicata, se non in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario alla somministrazione della terapia. Gli atti di contenzione di natura punitiva sono reati penalmente perseguibili;
- ❖ Abbiamo diritto di dettare nella nostra cartella clinica ogni informazione riguardante il nostro stato di salute e i trattamenti che riceviamo;

- ❖ Abbiamo diritto di conoscere i nomi e la qualifica degli operatori del reparto (essi devono indossare cartellini di riconoscimento)

Pur non riconoscendo nessuna validità né alla psichiatria, né alle istituzioni che la praticano, né alle leggi che la regolano, dobbiamo riconoscere che il più delle volte l'unico modo per liberarsi da un ricovero coatto è ricorrere alle procedure di autotutela che la legge prevede. Con questo non vogliamo negare il diritto di ognuno all'affermazione di se stesso, né tantomeno la libertà di ribellarci a chi cerca di recluderci o modificare la nostra volontà. Ma in ogni caso consigliamo, per tutti indistintamente, di adoperarsi per conoscere le leggi che, pur conferendo alla psichiatria il potere di rinchiuderci, possono, per la loro stupidità, aprirci anche spazi di possibile liberazione dalla psichiatria stessa.

Molti T.S.O. presentano grossolani errori sia nella forma che nel contenuto, cioè vengono eseguiti con delle irregolarità a cui ci si può appellare sia per evitare il ricovero che per chiederne eventuale revoca o impedirne il rinnovo.

Questo ricorso può essere presentato dalla persona direttamente coinvolta che delega anche una persona di fiducia a rappresentarla in giudizio.

**L. 23/12/1978 n. 833, art. 35 comma 8. Ricorso avverso
Trattamento Sanitario Obbligatorio**

Il/la sottoscritto/a _____, nata a _____,
il _____, residente a _____, in via
_____, in atto ricoverato/a, in regime di
Trattamento Sanitario Obbligatorio (Tso), presso il Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell' Ospedale di

visto l'art. 35 comma 8 della L. 23/12/1978
ricorre

Contro il provvedimento di Tso in regime di ricovero ospedaliero
disposto nei suoi confronti dal Sindaco del Comune di

in quanto

Chiede altresì la sospensione immediata del Tso e dà mandato al/
alla sig./sig.ra _____ nato/a a _____, il
_____, di rappresentarlo in giudizio.

lì,

Firma

Questo ricorso può essere presentato da chi ne ha interesse (familiari, amici, associazioni ecc..) ed è disponibile a rappresentare la persona in giudizio.

L. 23/12/1978 n. 833, art. 35 comma 8. Ricorso avverso Trattamento Sanitario Obbligatorio

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a

_____ il _____ residente a _____ in via

_____ visto l'art. 35 comma 8 della L. 23/12/1978
ricorre

contro il provvedimento di Tso in regime di ricovero ospedaliero disposto dal Sindaco del Comune di _____ nei confronti del/ della cittadino/a _____, ricoverato/a, in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio (Tso), presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale di _____

in quanto

Chiede altresì la sospensione immediata del Tso e di rappresentare il/la cittadino/a

_____ in giudizio.

lì,

Firma

La persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.

Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

COSA PUÒ FARE CHI È DENTRO?

Individua alleate e persone di cui ti fidi fuori, mettiti in comunicazione con loro. E' importante che le istituzioni capiscano che non sei solo.

Considera che reazioni aggressive in T.S.O. possono tradursi facilmente in contenzione fisica e farmacologica. E' sconsigliabile agire atti di ribellione senza criterio così come sottomettersi passivamente alla fede psichiatrica.

Abbi cura di te il più possibile, cedi il meno possibile all'abbandono e alla trascuratezza dell'ambiente in cui ti trovi. Costruisci legami solidali.

Conosci i tuoi diritti e rivendicali, fai in modo di avere le informazioni che ti servono.

Se lo ritieni compila il ricorso e indica una persona che possa rappresentarti in giudizio.

COSA PUÒ FARE CHI È FUORI?


Non lasciare solo chi si trova sottoposto a questo provvedimento.

Non sottovalutare l'isolamento e la brutalità che può esprimersi in questi luoghi.

È molto importante attivare una rete di fiducia e di sostegno.

Informa la persona dei suoi diritti e sostienila nel rivendicarli. Qualsiasi iniziativa è molto importante che non sovradetermini il consenso e i desideri della persona.

Se la persona è d'accordo compila il ricorso con lei, chiunque può farlo, proponiti per rappresentarla in giudizio.



[...]Senza stare ad insistere sul carattere di perfetta genialità delle manifestazioni di certi pazzi, nella misura in cui siamo in grado di apprezzarle, affermiamo la assoluta legittimità della loro concezione della realtà, e di tutte le azioni che da essa derivano.

Possiate ricordarvene domattina, all'ora in cui visitate, quando tenterete, senza conoscerne il lessico, di discorrere con questi uomini sui quali, dovete riconoscerlo, non avete altro vantaggio che quello della forza.

Antonin Artaud